



COMUNE DI BORGOMASINO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Torino, 4 – 10031 Borgomasino (TO)

ALLEGATO B

SCHEMA DI CONVENZIONE D'USO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO "CAMPO DA CALCIO"

L'anno duemilaventisei, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede del Comune di Borgomasino,

TRA

il COMUNE DI BORGOMASINO, con sede in Via Torino n. 4, codice fiscale _____, rappresentato dal/dalla Responsabile del Servizio _____, nato/a a _____ il _____, domiciliato/a per la carica presso la sede comunale, il/la quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune, di seguito denominato anche "Comune" o "concedente";

E

il soggetto affidatario _____, con sede legale in _____, Via _____ n. _____, codice fiscale/partita IVA _____, rappresentato da _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di _____, di seguito denominato anche "affidatario" o "gestore";

PREMESSO CHE

- il Comune di Borgomasino è proprietario dell'impianto sportivo comunale denominato "CAMPO DA CALCIO", sito in Via Borgo D'Ale s.n.c., censito al Catasto Fabbricati al foglio 38, mappale 262, categoria E/9;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del ____/____/2026 sono stati approvati l'Avviso pubblico esplorativo e i relativi allegati per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all'individuazione del gestore dell'impianto;
- la procedura è stata svolta ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38 e nel rispetto dei principi applicabili di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- con provvedimento del Responsabile del Servizio n. _____ del ____/____/2026 la gestione dell'impianto è stata affidata a _____;
- le premesse, gli atti richiamati, l'Avviso pubblico, la manifestazione di interesse presentata dall'affidatario e i relativi allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche se non materialmente allegati.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E CONSISTENZA DELL'IMPIANTO

Il Comune affida in gestione al soggetto affidatario, che accetta, l'impianto sportivo comunale denominato "CAMPO DA CALCIO", ubicato in Via Borgo D'Ale s.n.c., censito al foglio 38, mappale 262, categoria E/9, con le relative pertinenze, attrezzature, dotazioni e arredi.

Allo stato, l'impianto è costituito principalmente da:

- un campo da calcio regolamentare;



COMUNE DI BORGOMASINO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Torino, 4 – 10031 Borgomasino (TO)

- un impianto di illuminazione del campo da gioco;
- un fabbricato di servizio comprendente spogliatoi, docce e servizi igienici;
- aree esterne, pertinenze, impianti, attrezzature, dotazioni e arredi risultanti dal verbale di consegna e dall'inventario.

La consegna dell'impianto avverrà mediante apposito verbale sottoscritto dalle parti, corredato, ove necessario, da inventario e documentazione fotografica. L'affidatario dichiara di conoscere lo stato dei luoghi e di accettare l'impianto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, fatto salvo quanto risultante dal verbale di consegna.

ARTICOLO 2 DURATA

L'affidamento ha durata di 1 (uno) anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e di consegna dell'impianto, fissata al _____, e scadenza al _____.

È escluso il rinnovo tacito. Il Comune potrà disporre una proroga alle medesime condizioni, qualora ciò si renda necessario nelle more dello svolgimento della successiva procedura di affidamento, per un periodo massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi. La proroga dovrà essere formalizzata mediante apposito provvedimento e comunicata all'affidatario.

Alla scadenza, ovvero in caso di revoca, decadenza o risoluzione anticipata, l'affidatario dovrà riconsegnare immediatamente l'impianto libero da persone e cose, salvo quelle di proprietà comunale, nello stato risultante dall'uso diligente e dalla corretta manutenzione.

ARTICOLO 3 RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

L'affidatario si obbliga a utilizzare l'impianto con la diligenza e con tutte le cautele necessarie a evitare danni a persone o cose e assume ogni responsabilità civile, penale, amministrativa e patrimoniale connessa alla gestione, conduzione, custodia e utilizzazione dell'impianto e allo svolgimento delle attività organizzate direttamente o consentite a terzi.

L'affidatario tiene indenne e manleva il Comune da qualsiasi danno, azione, pretesa, richiesta o onere, diretto o indiretto, comunque derivante o connesso all'esecuzione della presente convenzione, fatti salvi i casi imputabili a responsabilità esclusiva del Comune.

Prima della consegna dell'impianto, l'affidatario dovrà produrre e mantenere efficaci per tutta la durata del rapporto adeguate polizze assicurative stipulate con primario assicuratore, comprendenti almeno:

- responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO), con massimali adeguati alla natura dell'impianto e delle attività svolte;
- copertura dei rischi di infortunio connessi alla gestione e all'utilizzo dell'impianto;
- copertura contro il rischio di incendio e gli ulteriori rischi relativi ai beni affidati, ove richiesta dal Comune.

Le polizze dovranno espressamente comprendere anche i danni derivanti dalla presenza e dall'attività di utenti, atleti, associati, collaboratori, volontari e soggetti terzi autorizzati. L'affidatario è tenuto a richiedere ai terzi utilizzatori le coperture assicurative previste dalla normativa vigente e resta in ogni caso responsabile nei confronti del Comune per i danni arrecati da chiunque utilizzi l'impianto.



COMUNE DI BORGOMASINO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Torino, 4 – 10031 Borgomasino (TO)

ARTICOLO 4

RISERVA DI UTILIZZO A FAVORE DEL COMUNE

Il Comune si riserva il diritto di pieno utilizzo dell'intero impianto per n. 10 (DIECI) giorni all'anno, previo preavviso di 1 (uno) mese. Per tale utilizzo il Comune nulla corrisponderà al soggetto affidatario.

L'affidatario dovrà garantire, senza ulteriori corrispettivi, l'apertura, la chiusura, l'assistenza e la funzionalità dell'impianto nelle giornate riservate al Comune, compatibilmente con gli impegni ufficiali già programmati e formalmente comunicati, quali campionati e gare.

Il Comune può inoltre sospendere temporaneamente l'utilizzo dell'impianto o limitarne l'accesso quando ciò sia necessario per ragioni di sicurezza, per l'esecuzione di lavori, per cause contingenti o straordinarie o per altre esigenze di pubblico interesse, dandone comunicazione con congruo preavviso, salvo i casi di urgenza. L'affidatario non potrà avanzare pretese risarcitorie o indennitarie per sospensioni legittimamente disposte.

ARTICOLO 5

CUSTODIA, CORRETTO UTILIZZO E RESTITUZIONE

L'affidatario è custode dell'intero complesso e deve assicurare il corretto uso dell'impianto, delle pertinenze, delle attrezzature, delle dotazioni e degli arredi. È tenuto a segnalare tempestivamente al Comune guasti, danneggiamenti, situazioni di pericolo e necessità di interventi straordinari.

Alla scadenza della convenzione, l'impianto dovrà essere riconsegnato perfettamente funzionante e in normali condizioni d'uso e manutenzione, tenuto conto del naturale deterioramento derivante da un utilizzo corretto. Eventuali danni imputabili all'affidatario o agli utilizzatori dovranno essere ripristinati a cura e spese dell'affidatario entro il termine stabilito dal Comune.

L'affidatario dovrà rispettare e far rispettare i diritti dei proprietari e degli occupanti confinanti, adottando ogni misura utile a evitare rumori, disturbi, molestie, abbandono di rifiuti e comportamenti incompatibili con la civile convivenza.

ARTICOLO 6

PERSONALE, COLLABORATORI E VOLONTARI

L'affidatario assume a proprio esclusivo carico ogni onere e responsabilità relativo al personale, ai collaboratori e ai volontari impiegati nella gestione dell'impianto e nello svolgimento delle attività, con particolare riferimento agli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi, fiscali e in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il personale impiegato opera sotto l'esclusiva direzione e responsabilità dell'affidatario. Nessun rapporto di lavoro, collaborazione o dipendenza potrà instaurarsi tra tali soggetti e il Comune. Le relative spese non saranno oggetto di rimborso o contributo da parte del Comune.

L'affidatario garantisce che gli addetti siano in possesso delle qualifiche, abilitazioni e formazioni richieste dalle attività svolte e dalla normativa vigente, comprese quelle in materia di primo soccorso, prevenzione incendi e utilizzo del defibrillatore.

ARTICOLO 7

OPERE, MODIFICHE E SICUREZZA

Nessuna nuova opera, installazione, trasformazione o modifica dell'impianto, delle strutture, degli impianti tecnologici o delle attrezzature potrà essere realizzata dall'affidatario senza la preventiva autorizzazione



COMUNE DI BORGOMASINO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Torino, 4 – 10031 Borgomasino (TO)

scritta del Comune e senza l'acquisizione, a cura e spese del soggetto tenuto, dei titoli, nulla osta, pareri e autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

Le opere eventualmente autorizzate resteranno acquisite gratuitamente al patrimonio comunale alla cessazione del rapporto, senza che l'affidatario possa pretendere indennizzi o rimborsi, salvo diverso espresso accordo scritto.

L'affidatario è tenuto a rispettare e far rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, gestione delle emergenze, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi, nonché a mantenere efficienti presidi, impianti e dispositivi di sicurezza.

ARTICOLO 8

OBBLIGHI GESTIONALI E ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario utilizza l'impianto per le attività sportive compatibili con la struttura e può organizzare attività formative, di avviamento, agonistiche, dilettantistiche, amatoriali ed extra-sportive compatibili, nel rispetto delle destinazioni, delle autorizzazioni e delle condizioni previste dall'Avviso e dalla presente convenzione.

Sono a totale carico dell'affidatario:

- la programmazione, organizzazione e coordinamento delle attività sportive ed extra-sportive e la promozione dell'impianto;
- l'apertura, la chiusura, la sorveglianza, la custodia e il controllo degli accessi durante i periodi di utilizzo;
- la conduzione e la manutenzione ordinaria dell'intero complesso, delle attrezzature, delle dotazioni, degli arredi, degli impianti e delle pertinenze;
- la manutenzione ordinaria del campo da gioco, compreso il regolare taglio, la cura e il mantenimento del tappeto erboso e delle aree verdi;
- la pulizia, l'igienizzazione e il riordino degli spogliatoi, dei servizi igienici, degli altri locali e degli spazi interni ed esterni;
- il tempestivo ripristino funzionale dell'impianto dopo lo svolgimento di attività ed eventi;
- l'organizzazione e la gestione della sicurezza, delle emergenze e del primo soccorso;
- l'ottenimento e il mantenimento delle licenze, autorizzazioni e abilitazioni necessarie alla gestione e alle attività svolte;
- le spese relative ai consumi e alle utenze di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento, nonché ogni altro consumo connesso alla gestione;
- la tempestiva volturazione a proprio nome delle utenze indicate dal Comune e, in particolare, dell'energia elettrica;
- ogni imposta, tassa, canone o onere connesso alle attività esercitate, compresi quelli relativi a pubblicità, affissioni, diritti d'autore e somministrazione, ove applicabili.

La manutenzione straordinaria resta a carico del Comune, purché non sia resa necessaria da omessa o insufficiente manutenzione ordinaria, uso improprio, negligenza o fatto imputabile all'affidatario o agli utilizzatori. Gli interventi saranno effettuati compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con la programmazione dell'Ente.

Gli introiti derivanti dalle attività svolte, dalle tariffe d'uso applicate a terzi e dalla gestione degli spazi pubblicitari spettano all'affidatario e devono essere destinati esclusivamente alla copertura dei costi di gestione e alla promozione dell'attività sportiva, nel rispetto dell'assenza di scopo di lucro e della normativa applicabile.



COMUNE DI BORGOMASINO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Torino, 4 – 10031 Borgomasino (TO)

ARTICOLO 9

VIGILANZA E CONTROLLI DEL COMUNE

Il Comune, tramite il Responsabile del Servizio competente e il personale incaricato, può effettuare in qualsiasi momento, anche senza preavviso quando ricorrano esigenze di sicurezza o urgenza, sopralluoghi e controlli sullo stato di conservazione e manutenzione dell'impianto, sul rispetto delle condizioni d'uso, sull'adempimento degli obblighi convenzionali e, in generale, sull'efficacia della gestione.

L'affidatario deve consentire l'accesso agli incaricati comunali, fornire le informazioni e la documentazione richieste e adempiere alle prescrizioni impartite entro i termini assegnati. Degli esiti dei controlli potrà essere redatto apposito verbale.

ARTICOLO 10

SICUREZZA, AGIBILITÀ E SEGNALAZIONE DELLE CRITICITÀ

L'affidatario si impegna a rispettare e far rispettare integralmente la normativa vigente in materia di sicurezza, agibilità e utilizzazione degli impianti sportivi, assumendo ogni responsabilità derivante da inadempienze di propria competenza.

L'affidatario deve comunicare immediatamente al Comune l'insorgere di condizioni di rischio, carenze, guasti, incidenti o situazioni critiche. Qualora sussista un pericolo per persone o cose, deve sospendere senza indugio l'attività interessata, interdire l'area e adottare le prime misure di sicurezza, informando contestualmente i soggetti competenti.

L'affidatario mantiene aggiornati, ove dovuti, il piano di emergenza, i registri dei controlli, la documentazione relativa alle manutenzioni e alle verifiche degli impianti, nonché le attestazioni formative degli addetti.

ARTICOLO 11

INADEMPIMENTO, DIFFIDA, RISOLUZIONE E REVOCA

In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente convenzione, il Comune contesta per iscritto l'inadempimento e assegna all'affidatario un congruo termine per presentare osservazioni e, ove possibile, per provvedere alla regolarizzazione.

Il Comune può dichiarare risolta la convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni, nei casi di grave o reiterato inadempimento e, in particolare, in caso di:

- utilizzo dell'impianto per finalità non consentite o sostanzialmente diverse da quelle previste;
- cessione, subaffidamento o trasferimento a terzi della gestione senza autorizzazione;
- mancanza o perdita dei requisiti richiesti per l'affidamento;
- mancata stipula, inefficacia o insufficienza delle coperture assicurative;
- gravi violazioni in materia di sicurezza, agibilità, prevenzione incendi o tutela degli utenti;
- omessa custodia, grave carenza di manutenzione ordinaria o mancato ripristino dei danni;
- mancato pagamento delle utenze o degli altri oneri posti a carico dell'affidatario;
- impedimento o ostacolo ai controlli comunali;
- mancato rispetto delle prescrizioni impartite dal Comune entro il termine assegnato.

Nei casi di particolare gravità o urgenza, il Comune può disporre la sospensione immediata dell'utilizzo e la risoluzione senza preventiva diffida. Resta salva la facoltà di revoca per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, con provvedimento motivato. Alla cessazione del rapporto l'affidatario non potrà vantare diritti, indennizzi o pretese, salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge.



COMUNE DI BORGOMASINO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Torino, 4 – 10031 Borgomasino (TO)

ARTICOLO 12

DIVIETO DI CESSIONE E SUBAFFIDAMENTO

La presente convenzione e la gestione dell'impianto non possono essere cedute, trasferite o subaffidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune. È fatta salva la possibilità di consentire l'utilizzo temporaneo degli spazi a terzi per attività compatibili, sotto l'esclusiva responsabilità dell'affidatario e nel rispetto delle condizioni della presente convenzione.

ARTICOLO 13

RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si applicano il Codice civile, l'art. 6 del D.Lgs. 38/2021, il D.Lgs. 36/2023, il D.Lgs. 267/2000 e le ulteriori disposizioni vigenti in materia, in quanto applicabili.

Le parti si impegnano a ricercare preliminarmente una soluzione bonaria per ogni controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della convenzione. In caso di mancato accordo, è competente il Foro individuato secondo la normativa vigente.

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate in epigrafe. Le comunicazioni formali dovranno essere trasmesse mediante PEC agli indirizzi comunicati dalle parti.

ARTICOLO 14

SPESE, REGISTRAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione, comprese quelle di bollo e di eventuale registrazione, sono a carico dell'affidatario, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge. La convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, se consentito dalla normativa vigente.

I dati personali acquisiti saranno trattati dalle parti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione e all'adempimento degli obblighi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Borgomasino, _____

PER IL COMUNE DI BORGOMASINO
Il Responsabile del Servizio

PER IL SOGGETTO AFFIDATARIO
Il Legale Rappresentante
